

c) Giardini per uso e comodo degli accorrenti allo stabilimento balneario ed all'albergo.

2° Obbligo di incanalare e condurre secondo il miglior sistema;

a) L'acqua medicinale della sorgente detta la *Bollente* per gli usi richiesti dallo stabilimento.

b) L'acqua potabile per uso dello stabilimento stesso e dell'albergo.

3° I sopra detti edifici i quali sorgerebbero nell'area segnata in color verde nella planimetria che si allega, dovrebbero essere compiuti ed aperti al pubblico esercizio entro tre anni a datare dal giorno della approvazione del contratto regolatore della concessione e di quanto vi si riferisce.

4° La espropriazione dei terreni e dei caseggiati indicati in planimetria saranno a carico dei concessionari.

5° Entro tre mesi a datare dal giorno della accettazione per parte del Municipio di queste proposte, i concessionari saranno tenuti a presentare al Municipio stesso una società regolarmente costituita, la quale assumerà i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione e presterà nel tempo stesso le garanzie di uso, le quali per altro verranno di comune accordo stabilite.

6° Prima di dare principio ai lavori saranno presentati al Municipio, che sarà chiamato ad approvarli, entro un termine da fissarsi, gli studi di dettaglio delle opere da eseguirsi.

7° Gli edifici sopra descritti con giardini ed adiacenze rimarranno di piena ed assoluta proprietà dei concessionari. È però fatta facoltà al Municipio di accollarseli e di acquistare anche la proprietà dell'acqua medica detta la *Bollente* trascorso un periodo non minore di 50 anni, basando il prezzo da corrispondere ai concessionari sul reddito medio dell'ultimo quinquennio di esercizio capitolizzato alla ragione del 5 % annuo.